



INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO 2023

Signor Presidente della Corte d'Appello,
Signor Procuratore Generale della Repubblica,
Signora Presidente del Tribunale,
Signori e Signore Giudici e Giudici Onorari,
Signori e Signore Presidenti dei Consigli degli Ordini degli Avvocati del Distretto,
Autorità istituzionali, religiose, civili e militari,
Colleghe e Colleghi,
Cittadini tutti

Porgo a Voi tutti il saluto dell'Associazione Italiana Giovani Avvocati.

Albert Einstein sosteneva che *“la misura dell'intelligenza è data dalla capacità di cambiare quando è necessario”*. Se questo è vero, l'anno giudiziario che sta per iniziare ci pone di fronte ad una grande prova di intelligenza: sarà, infatti, l'anno del **cambiamento** verso quello che dovrebbe essere un sistema giudiziario stabilmente efficiente e realmente **sostenibile** per le future generazioni, quelle che AIGA rappresenta.

Il cambiamento è già realtà per tutti i Colleghi penalisti, magistrati ed operatori della giustizia che, dal primo gennaio, si stanno misurando con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 150/2022, la c.d. **Riforma Cartabia**, e con le importanti novità di diritto processuale e sostanziale da questo introdotte.

Riduzione dei tempi di durata del processo penale, una strutturale revisione del sistema sanzionatorio, l'ammodernamento ed efficientamento dell'apparato amministrativo anche attraverso l'introduzione del processo penale telematico (seppur in assenza di un'adeguata disciplina transitoria che regoli la sua applicazione): obiettivi questi virtuosi, lodevoli e del tutto condivisibili, ma che si scontrano con l'attuale **incapacità tecnico-strutturale degli Uffici Giudiziari** del nostro Paese a porre in atto le misure che essi dovrebbero garantire.

In questo forte conflitto tra principi ideali e realtà dei fatti, rischiano di essere indebitamente compressi le garanzie difensive ed i diritti dei cittadini, ciò fino a che le risorse umane ed economiche dei nostri Uffici Giudiziari non verranno adeguatamente implementate.

Associazione Italiana Giovani Avvocati

Aderente all'AIJA Association Internationale des Jeunes Avocats e all'EYBA European Young Bar Association

Sede Nazionale Via Tacito 50, 00193 Roma – C.F. 97213330588 – tel. +39 06 68 32 427- fax +39 06 81151010
info@aiga.it - www.aiga.it

L'aumento di organico e il rinnovo strutturale sono, infatti, necessari sia per ciò che concerne la fase delle indagini preliminari – la cui durata non potrà essere ragionevolmente ridotta senza un aumento del numero di magistrati e funzionari – sia per ciò che attiene alle udienze filtro predibattimentali – la cui celebrazione prevede oggi un diverso magistrato persona fisica – sia, infine, in relazione all'estensione degli strumenti alternativi al processo, quali l'ampliato istituto della sospensione del processo con messa alla prova, che necessitano di un importante incremento del personale addetto agli Uffici di esecuzione penale esterna.

Il nostro primo auspicio è, pertanto, che l'attuazione della nuova normativa si accompagni ad **interventi correttivi che vedano finalmente coinvolta l'Avvocatura**, relegata ai margini nella fase dell'elaborazione di una riforma che, non casualmente, pare carente proprio nell'attuazione pratica del diritto di difesa e della tutela dei diritti.

A titolo esemplificativo tali interventi correttivi dovranno riguardare l'introdotta necessità di un **nuovo specifico mandato per le impugnazioni** – allo stesso tempo causa ed effetto di un pregiudizio nei confronti della condotta professionale di noi Avvocati – nonché il riferimento al **criterio della "ragionevole previsione di condanna"** quale presupposto per il prosieguo dell'azione penale, formula anche lessicalmente contrastante con la presunzione di non colpevolezza proclamata dall'articolo 27 della Costituzione.

Altrettanto bisognosa di correttivi è la **Riforma del processo civile** che nel corso del presente anno entrerà pienamente in vigore per fasi.

Una riforma che si ispira al superato **processo societario**, come noto abrogato per la sua inefficienza e per la sua farraginosità: non ci si dimentichi della sovrapposizione di termini, delle incertezze e della proliferazione di adempimenti che tale modello processuale generava in tutti i casi in cui il giudizio interessava più di due parti, effetti collaterali, questi, non adeguatamente ponderati dal legislatore e che contrastano apertamente con i principi di semplificazione e efficientamento dello strumento processuale perseguiti dalla riforma.

La riforma preoccupa in quanto potenzialmente idonea a pregiudicare l'effettività del diritto di difesa delle parti: si pensi all'assoluta discrezionalità del Giudice – contrariamente a quanto suggerito dalla Commissione Luiso – di imporre la **trattazione scritta delle udienze**, compresa la prima, opzione in evidente contrasto con l'obbligo di comparizione personale delle parti alla prima udienza, come previsto dall'art. 183 c.p.c..

Ugualmente non condivisibili sono sia l'assegnazione alle parti di termini sfalsati - per la modifica della domanda e per la formulazione delle istanze istruttorie, con ingiustificato vantaggio della parte convenuta - sia, soprattutto, la scelta di elevare la **competenza per valore del Giudice di**

Pace fin da subito, sebbene gli uffici di tale autorità giurisdizionale scontino una gravissima carenza di personale, sia giudicante che amministrativo, e non siano ad oggi dotati di processo telematico.

Ancora una volta dobbiamo ribadire, pertanto, che le riforme efficaci devono andare oltre il mito del rito: rendere più efficiente il processo significa oggi potenziarne l'infrastruttura senza alterarne i principi fondanti, primi fra tutti il **contraddittorio orale**, il **confronto immediato tra il giudice e le parti** e la **tutela della persona**, cardini ai quali il processo deve rimanere ben ancorato.

Ciò a maggior ragione se si considera che la cronica carenza di organico dei nostri Uffici Giudiziari e gli abnormi tempi di definizione dei processi civili e penali sono dovuti anche a importanti **problemi organizzativi** agevolmente superabili, almeno due dei quali meritano specifica menzione.

Il primo: l'aumento o quantomeno la stabilizzazione del numero dei magistrati ordinari non è adeguatamente garantito dal sistema che attualmente regola la loro formazione ed assunzione. I concorsi più recentemente indetti continuano ad individuare candidati idonei in percentuali tra il 50% ed il 75% del numero di posti banditi e dal superamento del concorso fino all'immissione nel ruolo del nuovo magistrato trascorrono anni. Si tratta, dunque, di un sistema che attualmente consente, in **tempi molto lunghi**, la **copertura solo parziale del fabbisogno dell'apparato giudiziario**.

Il secondo: i numerosi trasferimenti dei magistrati in corso di causa e le conseguenti riassegnazioni dei procedimenti ad altro giudice comportano enormi dilatazioni dei tempi di definizione dei giudizi.

A questo riguardo AIGA ha già elaborato ed intende presentare una proposta di disegno di legge che affronta il problema sia in ambito civile che in ambito penale. In ambito civile chiediamo l'introduzione di un "periodo cuscinetto" prima dell'effettivo trasferimento del magistrato, durante il quale non vengano a questi assegnate nuove cause e possa, quindi, decidere tutti i giudizi giunti nella fase della precisazione delle conclusioni. In ambito penale, chiediamo che il mutamento del Giudice sia notificato ai difensori entro 60 giorni prima dell'udienza e che la difesa possa presentare l'istanza di rinnovazione del dibattimento fuori udienza, a mezzo pec, nella cancelleria del giudice che procede, almeno 30 giorni prima della stessa, così da evitare le richieste di rinnovazione meramente dilatorie e, soprattutto, di non porre, di fatto, il Giudice dinanzi alla prospettiva di dover scegliere tra le ragioni difensive e il contenimento della durata del processo.

Come detto, tuttavia, interventi normativi di tale tipologia non potranno avere un impatto sostanziale sull'efficienza dell'amministrazione giudiziaria senza contestuali interventi di potenziamento delle risorse umane e **dell'infrastruttura a servizio di tali risorse**.

Prima tra tali infrastrutture è, per importanza, quella **penitenziaria**: la questione carceraria obbliga tutti noi ad una profonda riflessione. La dignità umana non può e non deve recedere, MAI, di fronte agli sterili stereotipi giustizialisti che ci dividono e ci allontanano da chi è al di là del muro di un carcere.

È proprio per insinuarsi nelle crepe di questo muro che, a marzo 2022, **AIGA** ha istituito al suo interno l'**ONAC**, l'**Osservatorio Nazionale Aiga Carceri**, un organismo che, grazie alle sue 130 sedi in tutto il territorio italiano, si propone di monitorare continuamente lo stato degli istituti penitenziari e di sensibilizzare l'opinione pubblica ed il legislatore sulla necessità di avviare un serio dibattito sulla riforma dell'ordinamento penitenziario.

Lo scorso 13 aprile, grazie alla preziosa collaborazione del Ministero e del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, **molti referenti locali dell'ONAC** hanno potuto visitare **19 dei maggiori istituti penitenziari italiani** ed hanno dovuto constatare che la funzione rieducativa della pena affermata dalla nostra Costituzione rimane ancora oggi **un miraggio**. In questa occasione manifestiamo, peraltro, il desiderio di poter finalmente realizzare l'iniziativa anche in un istituto penitenziario toscano.

L'anno appena trascorso ci consegna, infatti, il dato allarmante di **84 suicidi in carcere**. Praticamente **un suicidio ogni 5 giorni**. Il più alto dato mai registrato, soprattutto se messo in relazione con l'attuale diminuito numero dei detenuti.

Non possiamo, quindi, procrastinare oltre una **coraggiosa riforma dell'ordinamento penitenziario** che assicuri ai detenuti e al personale dell'amministrazione penitenziaria quel grado di civiltà e dignità auspicato dal Presidente Mattarella nel suo discorso di insediamento e che finalmente codifichi processi di riabilitazione e di assistenza psicologica a beneficio dei detenuti.

Non possiamo ulteriormente attendere, inoltre, la creazione di **un'istituzione nazionale indipendente per i diritti umani**, ancora non finalizzata nonostante i due disegni di legge presentati sul punto.

Non possiamo infine rinviare ancora un **intervento sul numero e l'organizzazione degli operatori penitenziari**, che costantemente denunciano lo stato di abbandono, difficoltà e stress emotivo in cui quotidianamente lavorano.

Allo stesso impegno di riforma, culturale prima ancora che normativa, deve essere chiamata la magistratura: nell'attuale situazione delle carceri l'introduzione delle misure

alternative alla detenzione ha rappresentato un importante strumento per il reinserimento sociale del detenuto. Ma questo strumento non deve essere vanificato nelle aule dei Tribunali, in cui dovrebbe SEMPRE trovare applicazione il principio normativo – ed ancor prima umano – per cui la pena deve essere necessariamente e concretamente rapportata alle condizioni, inclinazioni e capacità del detenuto.

Deve, inoltre, mantenersi alta l'attenzione sulla **riduzione degli errori giudiziari**, fenomeno tutt'altro che trascurabile se si pone a mente che, secondo la Relazione annuale presentata dal Ministero della Giustizia, il 2021 – si è chiuso con **565 casi di ingiusta detenzione** e che, pertanto, **ogni giorno, in Italia, almeno una persona è incarcerata ingiustamente.**

L'obiettivo da perseguire è quello di continuare a ridurre sensibilmente questo dato affinché i cittadini, nel nome dei quali la giustizia è amministrata, guardino nuovamente con fiducia alla giustizia italiana.

Ma recuperare la fiducia dei cittadini nel sistema giustizia significa anche consegnare una **rinnovata centralità alla figura dell'Avvocato, che i diritti dei cittadini rappresenta e difende.**

Per questo siamo convinti che la legge delega per la **riforma dell'ordinamento giudiziario**, frutto di un ampio dibattito politico, vada nella giusta direzione.

L'effettiva partecipazione della classe forense ai consigli giudiziari, la più rigida regolamentazione del distacco dei magistrati presso l'esecutivo, l'inserimento di uno specifico illecito disciplinare per sanzionare la violazione dei divieti concernenti i rapporti tra organi requirenti ed organi di informazione, la valutazione del lavoro dei giudici a livello individuale e non a campione, sono le uniche ipotesi di riforma in grado di restituire credibilità, prestigio e sostenibilità alla Giurisdizione di cui Avvocatura e Magistratura sono protagoniste.

Ma una rinnovata centralità della figura dell'Avvocato deve passare inevitabilmente anche da un **rafforzamento della sua funzione e delle sue prerogative.**

Non possiamo, a tal riguardo, accettare che l'attività professionale di consulenza ed assistenza legale stragiudiziale sia ancora permessa a **società paralegali** che, libere da qualsiasi obbligo deontologico e professionale, continuano a fare della nostra professione un mero business che nulla ha a che vedere con l'interesse pubblico ad una qualificata tutela dei diritti, riducendo ad un mero dato stilistico la portata degli articoli 2 e 24 della Costituzione e dell'articolo 2 della Legge Professionale Forense.

Non possiamo accettare che la recente **riforma in materia di giustizia e processo tributario** non abbia riservato all'Avvocato la difesa dei diritti del contribuente in sede giurisdizionale né

che, in aperta violazione del principio di terzietà ed indipendenza del Giudice, la magistratura tributaria sia ancora alle dipendenze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di fatto parte del procedimento.

Non possiamo parimenti accettare che il lavoro e la dignità dell'Avvocato non trovino riconoscimento in un compenso equo e certo anche nei tempi: ciò vale soprattutto per i Colleghi che prestano la propria attività a favore delle fasce più deboli, quelle che hanno accesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.

Preoccupano, a questo riguardo, sia l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 9727/2022, secondo cui la mancata comunicazione delle variazioni di reddito comporta la revoca del beneficio dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato a prescindere dal superamento del limite reddituale previsto dalla legge, sia l'ordinanza n. 16799/2022, secondo cui il difensore d'ufficio, per aver diritto al rimborso dei compensi per l'attività prestata, deve dimostrare al giudice di aver esperito l'intera procedura esecutiva volta alla riscossione dell'onorario, fino al ricorso alla forza pubblica. Si tratta di orientamenti che contrastano con la *ratio* del generale istituto del patrocinio a spese dello Stato, imponendo, nel primo caso, un adempimento ultroneo e, nel secondo, l'esecuzione di attività processuali che andranno ulteriormente a gravare sull'Erario, senza alcun effettivo concreto vantaggio se non quello dell'inaccettabile revoca del beneficio o della postergazione del pagamento, contrastando di fatto con quanto previsto dall'art. 6 CEDU e dall'art. 24 della Costituzione.


Occorre, pertanto, una **riforma organica dell'istituto del gratuito patrocinio** che superi i gravosi orientamenti sopra riportati e che, mediante la condivisione di un protocollo unico tra Avvocatura e Magistratura, ne uniformi e velocizzi la prassi in ambito nazionale, favorendo un più ampio impiego delle autocertificazioni e rendendo più efficiente tutto l'*iter* di liquidazione.

Queste sono le riforme che AIGA ritiene assolutamente prioritarie.

Queste sono le misure da adottare per dimostrare che, quando necessario, il sistema giudiziario è in grado di cambiare e, come suggerisce Einstein, "di essere effettivamente intelligente".

Si ringrazia per l'attenzione.

Avv. Giulia Marcheschi
Coordinatore A.I.G.A. Toscana



Avv. Tommaso Bendinelli
Presidente A.I.G.A. - Sezione di Firenze

